

Modulo Richiesta Servizio IDENTIKIT-PLUS

Dati anagrafici del Cliente/Assicurato

Nome _____ Cognome _____ Data di nascita _____

Comune di nascita _____ Pr. _____ Codice fiscale _____

Indirizzo di residenza _____

Cap _____ Città _____ Pr. _____ Tel. fisso _____

Cell. _____ e-mail _____

Indirizzo di domicilio (se diverso da quello di residenza) _____

Cap _____ Città _____ Pr. _____ Tel. fisso _____

DICHIARA

- 1) di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione della polizza D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. nr. 194523, (modello IDEPLUS-PP 10/11) il cui corrispettivo annuale è pari a € 60,50 (comprese imposte al 21,25%) e di aderire alle medesime;
- 2) di aver ricevuto le condizioni contrattuali del servizio IDENTIKIT (Regolamento IDENTIKIT modello IDEPLUS-PP 10/11) il cui corrispettivo annuale è pari a € 39,00 (Iva inclusa), accettando la prestazione del summenzionato servizio da parte di CRIF S.p.A. nel rispetto di quanto ivi contenuto;
- 3) di rilasciare la presente dichiarazione di accettazione di fornitura dei servizi di cui ai punti (1) e (2) in data ____/____/____ e di accettare che i summenzionati servizi siano forniti per ____ mesi ("Durata");
- 4) richiedere il pagamento del corrispettivo complessivo per i servizi di cui al punto (1) e (2) pari a € _____ (comprese imposte al 21,25% e Iva), per il tramite di CONSEL, per la Durata.

Firma del Cliente/Assicurato > _____

DICHIARA

alla data di cui al sopra riportato punto (3) di aver compreso ed accettare per iscritto le seguenti clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc:

- per Condizioni di Assicurazione della polizza D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. nr. 194523, (modello IDEPLUS-PP 10/11): 2) Forma delle comunicazioni; 3) Altre assicurazioni; 14) Gestione del caso assicurativo; 15) Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – Arbitrato
- per condizioni contrattuali del servizio IDENTIKIT (Regolamento Identikit modello IDEPLUS-PP 10/11): 5) Responsabilità; 6) Rinuncia alla fornitura del servizio IDENTIKIT; 7) Risoluzione; 8) Durata

Firma del Cliente/Assicurato > _____

Consenso al Trattamento dei Dati Personali

Come rappresentato nell'informativa che Le è stata fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dalla quale risulta che, nell'ambito dell'esecuzione delle operazioni e del servizio richiesto si intendono perseguire determinate finalità di trattamento da parte di CRIF S.p.A. e di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., nella rispettiva e disgiunta qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali il Cliente Assicurato, alla data di cui al sopra riportato punto (3):

- presta il proprio consenso per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di CRIF S.p.A. per l'erogazione, attraverso tecniche di comunicazione a distanza, del Servizio IDENTIKIT, nel rispetto di quanto riportato nell'Informativa

Firma del Cliente/Assicurato > _____

- presta il proprio consenso per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di CRIF S.p.A. e di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. nonché dei soggetti di cui all'art. 4.2 della succitata Informativa per l'invio di materiale informativo e promozionale e per il compimento di indagini di customer satisfaction e comunicazioni commerciali, nel rispetto di quanto riportato nell'Informativa

Firma del Cliente/Assicurato > _____

Modulo Richiesta Servizio IDENTIKIT-PLUS

Dati anagrafici del Cliente/Assicurato

Nome _____ Cognome _____ Data di nascita _____

Comune di nascita _____ Pr. _____ Codice fiscale _____

Indirizzo di residenza _____

Cap _____ Città _____ Pr. _____ Tel. fisso _____

Cell. _____ e-mail _____

Indirizzo di domicilio (se diverso da quello di residenza) _____

Cap _____ Città _____ Pr. _____ Tel. fisso _____

DICHIARA

- 1) di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione della polizza D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. nr. 194523, (modello IDEPLUS-PP 10/11) il cui corrispettivo annuale è pari a € 60,50 (comprese imposte al 21,25%) e di aderire alle medesime;
- 2) di aver ricevuto le condizioni contrattuali del servizio IDENTIKIT (Regolamento IDENTIKIT modello IDEPLUS-PP 10/11) il cui corrispettivo annuale è pari a € 39,00 (Iva inclusa), accettando la prestazione del summenzionato servizio da parte di CRIF S.p.A. nel rispetto di quanto ivi contenuto;
- 3) di rilasciare la presente dichiarazione di accettazione di fornitura dei servizi di cui ai punti (1) e (2) in data ____/____/____ e di accettare che i summenzionati servizi siano forniti per ____ mesi ("Durata");
- 4) richiedere il pagamento del corrispettivo complessivo per i servizi di cui al punto (1) e (2) pari a € _____ (comprese imposte al 21,25% e Iva), per il tramite di CONSEL, per la Durata.

Firma del Cliente/Assicurato > _____

DICHIARA

alla data di cui al sopra riportato punto (3) di aver compreso ed accettare per iscritto le seguenti clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc:

- per Condizioni di Assicurazione della polizza D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. nr. 194523, (modello IDEPLUS-PP 10/11): 2) Forma delle comunicazioni; 3) Altre assicurazioni; 14) Gestione del caso assicurativo; 15) Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – Arbitrato
- per condizioni contrattuali del servizio IDENTIKIT (Regolamento Identikit modello IDEPLUS-PP 10/11): 5) Responsabilità; 6) Rinuncia alla fornitura del servizio IDENTIKIT; 7) Risoluzione; 8) Durata

Firma del Cliente/Assicurato > _____

Consenso al Trattamento dei Dati Personali

Come rappresentato nell'informativa che Le è stata fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dalla quale risulta che, nell'ambito dell'esecuzione delle operazioni e del servizio richiesto si intendono perseguire determinate finalità di trattamento da parte di CRIF S.p.A. e di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., nella rispettiva e disgiunta qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali il Cliente Assicurato, alla data di cui al sopra riportato punto (3):

- presta il proprio consenso per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di CRIF S.p.A. per l'erogazione, attraverso tecniche di comunicazione a distanza, del Servizio IDENTIKIT, nel rispetto di quanto riportato nell'Informativa

Firma del Cliente/Assicurato > _____

- presta il proprio consenso per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di CRIF S.p.A. e di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. nonché dei soggetti di cui all'art. 4.2 della succitata Informativa per l'invio di materiale informativo e promozionale e per il compimento di indagini di customer satisfaction e comunicazioni commerciali, nel rispetto di quanto riportato nell'Informativa

Firma del Cliente/Assicurato > _____

REGOLAMENTO CONTRATTUALE IDENTIKIT (Mod. IDEPLUS-PP 10/11)

Il presente regolamento contrattuale disciplina la fornitura del Servizio IDENTIKIT a favore del cliente ("Cliente") come identificato sulla base dei dati compilati dal Cliente medesimo sul "Modulo Accettazione" ("Modulo Accettazione"), che è interessato ad ottenere informazioni ed aggiornamenti inerenti la propria posizione ed i propri dati con la finalità di individuare eventuali frodi e comportamenti illegittimi inerenti il trattamento dei propri dati personali.

Articolo 1 - Definizioni

Nell'interpretazione del presente regolamento contrattuale, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni che, ove con iniziale maiuscola, dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:

Alert: si intende la comunicazione, su base giornaliera, delle variazioni in merito alla situazione creditizia del Cliente come rilevabile all'interno del SIC EURISC, nonché la comunicazione, su base mensile, di nuove iscrizioni protesti inerenti il Cliente, come rilevabili presso il registro protesti di cui alle Basi Dati Pubbliche;

Area Riservata: si intende la porzione dedicata del sito www.mistercredit.it a cui il Cliente può accedere in maniera riservata ed esclusiva utilizzando le Credenziali di Accesso;

Base Dati Pubbliche: si intende le basi dati di informazioni pubbliche attinenti alle informazioni pregiudizievoli e ai protesti come rinvenibili presso le fonti pubbliche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Tribunali, Ufficio Pubblicità Immobiliare;

Credenziali di Accesso: si intende le credenziali di autenticazione che CRIF comunica al Cliente per l'accesso al Sito all'interno del quale potrà usufruire, nella sezione dedicata, delle funzionalità del Servizio IDENTIKIT;

Report: si intende il report informativo contenente le informazioni inerenti il Cliente come presenti sul SIC EURISC e le Base Dati Pubbliche, rilevate al momento dell'attivazione del Servizio IDENTIKIT;

Servizio Clienti Mister Credit: si intende il call center qualificato dedicato ai clienti della linea Mister Credit per ogni richiesta in merito a CRIF, al servizio IDENTIKIT ed alla linea di prodotti e servizi MISTER CREDIT. Tale call center è raggiungibile al numero verde 800. 94.94.88;

Servizio IDENTIKIT: si intende il servizio fornito da CRIF finalizzato, da un lato, a rilevare, attraverso monitoraggi a valere sul SIC EURISC e sulle Basi Dati Pubbliche inerenti i protesti, con cadenza diversificata, possibili frodi creditizie, attraverso un uso improprio di dati personali, e dall'altro, a fornire l'assistenza alla clientela al fine di: adottare le misure necessarie per cautelarsi contro le possibili frodi creditizie perpetrate a danno del Cliente, ripristinare correttamente la reputazione creditizia dello stesso e fornire chiarimenti e informazioni sulle informazioni fornite attraverso il servizio;

SIC EURISC: si intende il Sistema di Informazioni Creditizie, il cui gestore è CRIF, in cui sono censite informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che attengono a richieste/rapporti di credito;

Sito: si intende il portale www.mistercredit.it presso il quale il Cliente potrà ottenere diverse informazioni in merito a CRIF, al Servizio IDENTIKIT ed alla linea di prodotti e servizi MISTER CREDIT.

Articolo 2 – Servizio IDENTIKIT

2.1 CRIF si impegna a fornire al Cliente che, sottoscrivendo il Modulo Accettazione, dichiara di voler profittare della prestazione nel rispetto delle condizioni ivi contenute, il Servizio IDENTIKIT. Il Cliente è a conoscenza che eventuali eccezioni o opposizioni fondate sul rapporto fra il medesimo e CONSEL relative al collocamento del Servizio IDENTIKIT o a termini e condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto fra il Cliente e CONSEL medesima, non potranno essere opponibili a CRIF che risponde esclusivamente del Servizio IDENTIKIT come disciplina-

to dal presente regolamento contrattuale.

2.2 CRIF si impegna ad eseguire l'attività con l'ordinaria diligenza in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Cliente, tramite personale qualificato e di comprovata esperienza. CRIF assume tale impegno garantendo il rispetto dello stesso da parte di tali soggetti.

2.3 Il Cliente, altresì, si impegna a fornire direttamente a CRIF, qualora fosse necessario per l'espletamento delle attività, ogni informazione e/o dato utile per una migliore fruizione del Servizio IDENTIKIT.

2.4 CRIF si impegna ad attivare il Servizio IDENTIKIT entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della conferma che il Cliente ha accettato la fornitura del Servizio IDENTIKIT.

2.5 Entro tale termine CRIF provvederà a fornire le Credenziali di Accesso all'Area Riservata nonché ad inviare tramite posta il Report al Cliente presso l'indirizzo indicato nel Modulo di Accettazione

2.6 CRIF, inoltre, provvederà ad inviare gli Alert al Cliente, tramite SMS al numero di cellulare indicato nel Modulo di Accettazione. Qualora il Cliente abbia interesse a modificare tale modalità di invio potrà farne espressa richiesta a CRIF tramite il Servizio Clienti Mister Credit e/o accedendo all'Area Riservata. Resta inteso che l'eventuale dettaglio in merito agli Alert individuati sarà rilevabile e disponibile all'interno dell'Area Riservata e/o contattando il Servizio Clienti Mister Credit.

2.7 A cadenza mensile, tramite SMS, CRIF renderà disponibile al Cliente un messaggio riepilogativo degli eventuali Alert rilevati nel corso del periodo monitorato. Il Cliente, per gli eventuali approfondimenti, potrà collegarsi all'Area Riservata.

Resta inteso, altresì, che tale informazione sintetica sarà fornita anche nel caso in cui non sia intervenuta alcuna variazione nella posizione del Cliente durante il periodo monitorato.

2.8 Il Report e gli Alert saranno visibili all'interno dell'Area Riservata per 12 (dodici) mesi dal momento in cui sono stati resi disponibili al Cliente.

2.9 Il Cliente è tenuto a non utilizzare il Servizio IDENTIKIT o il Report IDENTIKIT per scopi illegali o in modo da violare direttamente o indirettamente diritti di altri utenti e/o di terzi. E', pertanto, espressamente vietato l'inserimento di dati personali falsi e/o inventati necessari all'espletamento del Servizio IDENTIKIT, è espressamente vietato inoltre inserire dati di terze persone o effettuare più registrazioni per un unico Cliente.

Il Cliente, nel caso gli siano fornite delle Credenziali di Accesso, è tenuto a non divulgare le stesse e/o a renderle disponibili a terze parti e a conservare le medesime diligentemente in modo da garantirne la riservatezza, nonché a conformarsi alle direttive che CRIF potrà fornire al Cliente per l'utilizzo e l'accesso riservato.

2.10 CRIF si impegna ad osservare e a conformarsi a qualunque legge, regolamento e normativa, ed in particolare alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003, ed alla normativa in materia di codice al consumo, D. Lgs 206/2005 che abbia riferimento all'attività oggetto del presente Contratto, restando a tal fine inteso che CRIF, nell'ottica del perseguimento e del costante mantenimento di tale conformità, potrà apportare le variazioni ritenute necessarie ed opportune alla struttura delle informazioni fornite, senza che alcun profilo possa essere opposto a CRIF medesima.

Articolo 3 - Gestione Dati

Il Cliente provvede ad autorizzare CRIF per il trattamento dei propri dati nell'ambito e per le finalità del Servizio IDENTIKIT. Resta inteso, altresì, che CRIF sarà autorizzata al trattamento dei dati del Cliente per le finalità per le quali il Cliente medesimo abbia rilasciato espresso consenso - come riportato nel modulo di Informativa e Consenso, allegato al presente Contratto. CRIF si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Cliente, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i dati, i documenti e le informa-

zioni eventualmente ricevute dal Cliente.

Articolo 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo da riconoscere per il Servizio IDENTIKIT è riportato all'interno del Modulo di Accettazione secondo la diversa durata del Servizio IDENTIKIT, liberamente prescelta dal Cliente ed indicata nel Modulo di Accettazione.

Il corrispettivo per il Servizio IDENTIKIT viene liquidato in via anticipata e in una unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Accettazione

CRIF si impegna ad emettere, nei confronti del Cliente, apposita fattura a fronte del Servizio IDENTIKIT all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del Cliente o al più tardi entro il 5 del mese successivo.

La fattura verrà inviata tramite web (Area Riservata sito www.mistercredit.it). Resta inteso che in qualsiasi momento il Cliente potrà richiedere a CRIF l'invio della fattura via posta presso l'indirizzo riportato nel Modulo di Accettazione.

Articolo 5 - Responsabilità

CRIF sarà considerata responsabile per i danni arrecati al Cliente qualora conseguenza della condotta dolosa e/o gravemente colposa di CRIF medesima.

Salvo quanto previsto al capoverso che precede – e fermo restando gli obblighi di diligenza posti in capo a CRIF medesima – il Cliente esonera CRIF da ogni responsabilità derivante dall'uso che il cliente medesimo faccia del Servizio IDENTIKIT.

In particolare, è esclusa ogni responsabilità di CRIF relativamente al contenuto dei dati e delle informazioni tratte dalle base dati, consultate, nonché agli eventuali ritardi verificatisi nella comunicazione dei dati e delle informazioni, in quanto le informazioni provengono da fonte pubbliche e/o da terze parti, e, pertanto, sono al di fuori del controllo di CRIF medesima, non potendo, in alcun modo CRIF rispondere del mancato aggiornamento delle informazioni medesime.

Le eventuali valutazioni adottate dal Cliente sulla base delle risultanze delle informazioni fornite, dovute eventualmente anche ad interpretazioni errate e/o ad usi automatici, costituiranno, pertanto un risultato assolutamente discrezionale del Cliente medesimo, il quale ultimo dichiara espressamente di garantire CRIF da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere avanzata nei confronti di CRIF medesima.

Articolo 6 – Rinuncia alla fornitura Servizio IDENTIKIT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 64 DEL D. LGS. 206/2005 È RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL CLIENTE DI RECEDERE DAL PRESENTE CONTRATTO, ENTRO E NON OLTRE 10 (DIECI) GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ACCETTAZIONE; TALE RECESSO INTEGRA IL DIRITTO DI RINUNCIA ALLA PRESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1411 COMMA 3. RESTA ALTRESI' INTESO CHE IL MEDESIMO SI INTENDE ESAURITO QUALORA L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IDENTIKIT SIA STATA AVVIATA CON IL CONSENSO O L'AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE.

IL DIRITTO DEL CLIENTE SI ESERCITA CON L'INVIO DI UNA COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA SEDE DI CRIF ALL'ATTENZIONE DEL SERVIZIO CLIENTI MISTER CREDIT, ANTICIPATA VIA FAX O POSTA ELETTRONICA E CONFERMATO PER LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.

Articolo 7 - Risoluzione

CRIF si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale, in caso di mutamenti della normativa vigente o provvedimenti della autorità amministrativa competente che rendano impossibile la prestazione del Servizio IDENTIKIT, inviando al Cliente comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R.

Articolo 8 - Durata

La fornitura del Servizio IDENTIKIT si considera in vigore dalla data di avvenuto pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 e si considererà vincolante ed efficace per il periodo di durata prescelto dal Cliente e indicato nel Modulo Accettazione.

Alla scadenza, il Servizio IDENTIKIT potrà essere rinnovato su

iniziativa del Cliente, per periodi successivi di 12 (dodici) mesi, a fronte del pagamento anticipato di analogo corrispettivo liquidato all'attivazione, accedendo all'Area Riservata o contattando il Servizio Clienti Mister Credit.

Articolo 9 - Foro Competente

Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno deferite alla competenza del foro di Bologna, fatto salvo quanto previsto in materia di disciplina speciale per la categoria dei consumatori, in accordo alla quale è competente l'autorità giudiziaria ove il Cliente, consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005, ha la residenza o il domicilio.

FOGLIO INFORMATIVO PER IL CONSUMATORE

La società CRIF S.p.A. con sede legale in Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna, P. IVA 02083271201 ("CRIF") è il fornitore del Servizio IDENTIKIT della linea MISTER CREDIT.

Attraverso il Servizio IDENTIKIT, CRIF consente alla propria clientela di verificare ed individuare, le eventuali frodi o comportamenti illegittimi inerenti il trattamento dei dati personali di ciascun cliente. CRIF fornisce al cliente medesimo, all'atto dell'attivazione del Servizio IDENTIKIT, un report informativo contenente le informazioni del cliente registrate presso il SIC – Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF e presso banche dati pubbliche (quali: Tribunali, Uffici di Pubblicità Immobiliare e Registro protesti).

Successivamente, per l'intera durata del contratto, CRIF provvede a monitorare:

- (i) le informazioni inerenti nuove richieste e rapporti di credito, come registrate presso il SIC – Sistema Informazioni Creditizie, gestito da CRIF medesima, segnalandole al cliente, tramite l'invio di Alert entro 24 ore dalla rilevazione;
- (ii) le informazioni inerenti nuove iscrizioni presso il registro protesti di cui alla Base Dati Pubbliche segnalandole al Cliente su base mensile, attraverso l'invio di Alert.

CRIF, altresì, attraverso il Servizio IDENTIKIT si rende disponibile a fornire alla propria clientela la necessaria assistenza sul contenuto della documentazione o degli Alert inviati e a suggerire le necessarie azioni da predisporre a propria tutela nel caso di furto di identità.

Il Servizio IDENTIKIT viene offerto alla clientela a fronte del riconoscimento di un corrispettivo prepagato e determinato sulla base della durata dell'abbonamento al Servizio IDENTIKIT. Tale compenso è comprensivo delle diverse funzionalità, sopra descritte, alla base del servizio IDENTIKIT medesimo. A fronte del riconoscimento di tale corrispettivo, CRIF si impegna a fornire il Servizio IDENTIKIT per il periodo prescelto dal cliente, fatto salvo il diritto di recesso riconosciuto al cliente da esercitarsi, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 206/2005, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto IDENTIKIT, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi all'indirizzo di CRIF.

Il consumatore è informato che non potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui l'esecuzione del Servizio IDENTIKIT sia già iniziata, con l'accordo del consumatore medesimo.

Il Servizio IDENTIKIT potrà essere rinnovato per periodi successivi di 12 (dodici) mesi a fronte del riconoscimento anticipato del relativo corrispettivo, qualora il Cliente sia interessato al rinnovo potrà prendere contatto o con il Servizio Clienti Mister Credit o provvedere tramite l'accesso all'Area Riservata.

Il consumatore è informato inoltre che, all'atto del rilascio del consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, CRIF provvederà ad impiegare, per le finalità del Servizio IDENTIKIT medesimo, tecniche di comunicazione a distanza, quali comunicazione elettronica, sms, mms, fax (rif. art. 58 D. Lgs. 206/2005). Resta salvo il diritto del consumatore di opporsi in tutto o in parte a tale trattamento, esercitando i diritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

POLIZZA D.A.S. NR. 194523 DIFESA IDENTITA'

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato: colui a favore del quale opera l'assicurazione

Caso assicurativo: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione

Contraente: CONSEL S.P.A.

Contratto: il contratto di assicurazione

CRIF: CRIF S.P.A.

Furto d'identità: sottrazione di dati personali quali dati anagrafici o relativi a documenti personali o strumenti di pagamento personali

Modulo Richiesta: il documento che l'Assicurato compila con i suoi dati e sottoscrive per richiedere l'assicurazione

Frode creditizia: attività criminale finalizzata ad ottenere credito con l'intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento

Polizza: il documento, che prova il contratto di assicurazione

Premio: il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia

Società: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo

Parti: il Contraente e la Società

Servizio IDENTIKIT: il servizio di monitoraggio dei dati attivato contestualmente a tale copertura assicurativa e fornito separatamente da CRIF in accordo a separati termini e condizioni finalizzato, da un lato, a rilevare, attraverso monitoraggi, possibili frodi creditizie, attraverso un uso improprio di dati personali, e dall'altro, a fornire l'assistenza alla clientela al fine di adottare le misure necessarie per cautelarsi e ripristinare correttamente la reputazione creditizia dello stesso.

ARTICOLO 1 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo Richiesta ed ha la durata indicata nel Modulo Richiesta, senza tacito rinnovo. Il premio viene addebitato mensilmente da Consel sulle rate, per tutta la durata del finanziamento.

ARTICOLO 2 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto. In particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all'Articolo 1 e indirizzate alla Direzione della Società.

ARTICOLO 3 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

ARTICOLO 4 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

ARTICOLO 5 - TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico dell'Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 6 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE GARANZIE NEL RAMO "TUTELA LEGALE":

ARTICOLO 7 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 10.000,00 per caso assicurativo e per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'Assistenza Legale, stragiudiziale e giudiziale, che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
 - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
 - di giustizia;
 - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
 - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
 - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
 - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
 - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ARTICOLO 8 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

Con riferimento all'Articolo 10, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della sua vita privata e/o lavorativa, nel caso in cui subisca un "furto d'identità" (vedi definizione) con successiva e correlata frode creditizia a suo danno e/o procedimento penale a suo carico.

Tale Tutela si sostanzia nella:

1. **Assistenza legale**, in caso di controversie relative a richieste di risarcimento danni extracontrattuali causati a terzi, purché legate a procedimenti penali di natura colposa o contravvenzionale;
2. **Assistenza legale** per presentare atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo a lui notificato;
3. **Assistenza legale** per il ripristino dell'onorabilità a seguito di cause pendenti e/o protesti con allegazione di richiesta documentata, per ottenere la cancellazione da Pubblici Registri, come ad esempio i Registri dei Tribunali e di pubblicità immobiliare, Bollettino e il Registro dei protesti, ecc. o da sistemi di informazioni creditizie diversi dal sistema di informazioni creditizie di CRIF S.p.A.;
4. **Assistenza legale** per accertamenti e/o interrogazioni disposte davanti agli Organi di Polizia o alla Magistratura inquirente;
5. **Assistenza legale** in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione
6. **Assistenza legale** in caso di procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In questo caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
7. **Assistenza legale** in caso di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale e/o ricorso alla Commissione Tributaria provinciale in materia di mancato pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), sempre che in entrambi i casi ricorrano i presupposti di cui sopra del furto d'identità con correlata frode creditizia.

GARANZIE NEL RAMO "PERDITE PECUNIARIE"

ARTICOLO 9 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A seguito e in diretta conseguenza dell'apertura di un caso assicurativo per "furto d'identità" con successiva e correlata frode creditizia a danno e/o procedimento penale a carico dell'Assicurato, la Società riconoscerà all'Assicurato:

1. il rimborso, **entro € 2.000,00 per caso assicurativo e per anno**, delle seguenti spese, resesi necessarie per contrastare/mitigare gli effetti dell'evento di cui sopra:
 - spese per l'invio di documenti;
 - spese di viaggio per taxi, aereo, treno, pedaggi autostradali;
 - spese per il rifacimento dei documenti personali in caso di furto;
 - diaria per assenza dal lavoro non retribuita: con un sottolimito di 5 giornate lavorative all'anno per le quali viene riconosciuto un rimborso giornaliero di € 70 al giorno;
 - spese di istruttoria sui finanziamenti richiesti dall'Assicurato e rigettati;
2. indennizzo forfettario di **€ 150,00 per caso assicurativo** e per anno per il disagio arrecato all'Assicurato a seguito dello svolgimento delle pratiche necessarie alla tutela dei propri diritti.

Nel caso siano accertati nei confronti dell'Assicurato, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà allo stesso, il rimborso delle spese relative all'ambito perdite pecuniarie precedentemente versate. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE "TUTELA LEGALE" E "PERDITE PECUNIARIE"

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per la materie fiscale ed amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 8 paragrafo 7.

ARTICOLO 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie valgono per i sinistri che si verifichino e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 12 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno successivo alla ricezione da parte dell'Assicurato del primo report completo, contenente la propria situazione creditizia, in occasione dell'attivazione del servizio IDENTIKIT.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

La garanzia non ha luogo per i casi assicurativi insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promesse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 13 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia, trasmettendo tutti gli atti e documenti richiesti dall'Assistente incaricato della

gestione del caso assicurativo, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In particolare l'Assicurato deve trasmettere alla Società la documentazione attestante le spese sostenute relativamente ai rimborsi e alle indennità previsti all'Art.9, le cui liquidazioni verranno effettuate successivamente alla ricezione da parte della Società degli originali delle relative fatture/ricevute e dei giustificativi (diaria assenza lavoro non retribuita).

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

ARTICOLO 14 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 13. Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ARTICOLO 15 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

ARTICOLO 16 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL D. LGS. 196/03

Egregio Cliente,

ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, CRIF S.p.A. con sede in Bologna Via M. Fantin 1-3, P. IVA 02083271201 ("CRIF") e D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede legale in Verona, Via IV novembre n. 24 P. IVA 00220930234 ("DAS") in qualità, rispettivamente e disgiuntamente, di Titolare del trattamento* dei Suoi dati personali, sono tenuti a fornirLe alcune informazioni riguardanti l'utilizzo degli stessi.

1 - Fonte dei dati personali

I dati personali che La riguardano in possesso di CRIF e di DAS sono dati raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi, anche attraverso modalità telematiche, nell'ambito dell'esecuzione del Servizio IDENTIKIT ("Servizio IDENTIKIT"), ovvero il servizio di protezione dalle frodi creditizie mediante furto di identità della linea di servizi "MISTER CREDIT", che CRIF, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4.2 lett. a), ha predisposto nell'interesse dei consumatori ovvero dell'esecuzione della polizza convenzione DAS che il contraente CONSEL S.p.A. ha stipulato a favore della propria clientela ("Polizza Convenzione DAS").

2 - Finalità del trattamento dei dati personali

2.1 - Finalità Necessarie

I dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento nell'ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità:

a) "strumentali": finalità strettamente connesse all'erogazione del Servizio IDENTIKIT (es. acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, acquisizione di documentazione ed informazioni per l'espletamento delle attività in corso, contatti preliminari per informazioni sul Servizio, solleciti per invio del materiale e della documentazione contrattuale sottoscritta etc.) e finalità assicurative connesse alla Polizza Convenzione DAS**;

b) "obbligatorie": finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso, fatta eccezione per l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare, l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali all'erogazione del Servizio IDENTIKIT.

L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal Servizio IDENTIKIT con l'ulteriore conseguenza che lo stesso Servizio IDENTIKIT non potrà essere erogato.

2.2 - Finalità Ulteriori

I dati personali sono, poi, trattati dal Titolare del Trattamento nell'ambito della normale attività anche secondo le seguenti finalità:

c) finalità funzionali all'attività del Titolare del Trattamento per le quali Lei, nella sua qualità di interessato ("Interessato"), ai sensi e per gli effetti della lett. (i) art. 4 del D. Lgs. 196/2003, ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

- invio di materiale informativo e promozionale per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi
- indagini di customer satisfaction e ricerche di mercato.

Il conferimento dei dati personali per tale finalità non è necessario, bensì facoltativo ed il relativo trattamento richiede il consenso degli interessati; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non comporta alcuna conseguenza.

I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente solo per l'espletamento e nel rispetto delle finalità di cui ai punti 2.1 "Finalità Necessarie" e 2.2. "Finalità Ulteriori". Ogni ulteriore trattamento per differenti finalità è escluso.

3 - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.

4 - Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

4.1 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 "Finalità Necessarie" della presente Informativa, CRIF e DAS necessitano di comunicare i dati personali in Italia a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati necessari per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF;
- soggetti che appartengono alla catena assicurativa***;

4.2 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.2 "Finalità Ulteriori" della presente Informativa, CRIF e DAS necessitano di comunicare i dati personali in Italia anche a:

- società del Gruppo CRIF o alla propria rete di vendita in relazione alle finalità sopra enunciate;
- società del Gruppo a cui appartiene DAS, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

(c) società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

5 - Diritti dell'Interessato

1. Lei, in qualità di Interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. Ha altresì diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell'eventuale rappresentante designato nel territorio dello Stato;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. Sempre in qualità di Interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. Ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti previsti dall'art. 7 possono essere esercitati tramite l'invio di una lettera raccomandata.

6 - Titolare

Il Titolare del trattamento dei dati personali è:

- CRIF S.p.A., Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna, P. IVA 02083271201.

- D.A.S. Difesa Automobilistica S.p.A. Via IV novembre n. 24, Verona P. IVA 00220930234.

L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di ciascun Titolare per la relativa e applicabile finalità del trattamento nel rispetto di quanto previsto al punto (2) della presente Informativa. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ci si potrà avvalere della seguenti modalità:

Per il Servizio IDENTIKIT, lettera indirizzata a: CRIF S.p.A. Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna - Alla cortese attenzione del Servizio Clienti Mister Credit

Per la Polizza Convenzione DAS, lettera indirizzata a: D.A.S. Difesa Automobilistica S.p.A. Via IV novembre n. 24, Verona.

**ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione dei dati personali.*

*** La "finalità assicurativa" richiede necessariamente che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.*

**** Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad es., a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; autoficine; centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operative di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate(*) società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali; società di revisione e di consulenza società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano); organismi consorziali propri del settore assicurativo(*); CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, Casellario Centrale Infortuni COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione INPDAl; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.).*